



UNIONE "BASSO GRUE-CURONE"

REGOLAMENTO DELL'UNIONE PER L'ACCERTAMENTO E LE SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

Approvato con d.c.u. n. del 18.06.2025

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e sanzione delle violazioni relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'abbandono illecito, al conferimento non conforme e ad altri comportamenti che compromettono il decoro urbano, la salute pubblica e l'ambiente. Le finalità sono prevenire e reprimere tali condotte, promuovendo comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti.

Art. 2 – Divieti Specifici

1. E' vietato il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati e l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
2. È vietato conferire i rifiuti urbani al di fuori degli orari, delle modalità e delle tipologie previste dai regolamenti comunali o dal gestore del servizio;
3. È vietato gettare rifiuti di piccole dimensioni (mozziconi, chewing gum, scontrini) su strade, marciapiedi o aree verdi pubbliche.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti, ai sensi della normativa vigente, così come già disciplinato dal Codice della Strada.

Art. 3 – Organi Competenti all'Accertamento

L'accertamento delle violazioni è di competenza di: Agenti e Ufficiali di Polizia Locale Unione Basso Grue Curone; Carabinieri, Organi di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 – Modalità di Accertamento

1. Le violazioni possono essere accertate in flagranza o attraverso regolari sistemi di videosorveglianza, fototrappole e altri mezzi consentiti dalla legge.
2. L'operatore redige verbale di accertamento nel quale devono essere riportati:
 - Data, ora e luogo della violazione;
 - Descrizione dettagliata del fatto;
 - Dati identificativi del trasgressore (se noto);
 - Mezzi probatori (es. foto, filmati, rapporti di servizio, elementi identificativi rinvenuti tra i rifiuti);
 - Norme violate e sanzione applicata.
3. Il verbale viene notificato al trasgressore secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della L. 689/1981.

Art. 5 – Sanzioni Amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, fatto salvo eventuali responsabilità penali.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i soggetti indicate dall'art.3, preposti all'esercizio dell'attività di accertamento delle violazioni.

Violazione	Norma Violata	Descrizione	Sanzione
Conferimento rifiuti in modo non conforme o utilizzo improprio dei cestini stradali	Regolamenti locali	Conferimento difforme rispetto a giorni/orari, contenitori previsti o da parte di non residenti	Da Euro 100 a Euro 500
Abbandono di piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, gomme da masticare)	Art. 255, c.1 bis D.Lgs 152/2006	Abbandono di rifiuti di piccole dimensioni in luogo pubblico o aperto al pubblico	Da Euro 30 a Euro 150
Abbandono di Rifiuti previsti nel Codice della Strada	Art. 15 comma 1 lett. f) e comma 3	Deposito di rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciamento e imbrattamento della strada e delle sue pertinenze	Da Euro 26 a Euro 102 p.m.r. Euro 26 entro 5 gg Euro 18,20
Abbandono di Rifiuti previsti nel Codice della Strada	Art. 15 comma 1 lett. f-bis) e comma 3-bis	Imbrattare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in circolazione	Da Euro 216 a Euro 866 p.m.r. Euro 216 entro 5 gg Euro 151,20
Abbandono di Rifiuti previsti nel Codice della Strada	Art. 15 comma 1 lett. h) e comma 3	Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura	Da Euro 26 a Euro 102 p.m.r. Euro 26 entro 5 gg Euro 18,20
Abbandono di Rifiuti previsti nel Codice della Strada	Art. 15 comma 1 lett. i) e comma 3	Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa sulla strada e le sue pertinenze	Da Euro 52 A Euro 104 p.m.r. Euro 52 entro 5 gg Euro 36,40

Art. 6 – Pagamento in Misura Ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale a favore del Comune presso cui è accertata la violazione.
2. L'importo da corrispondere è pari al doppio del minimo edittale o, se più favorevole, ad un terzo del massimo previsto per la violazione, salvo diverso importo indicato nel verbale.

3. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità indicate nel verbale (IBAN, piattaforme elettroniche PAGOPA, ecc.).

Art. 7 – Ricorsi

Il trasgressore può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica:

- Al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L. 689/1981;
- Al Giudice di Pace nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività della sanzione, salvo specifico provvedimento dell'autorità competente.

Art. 8 – Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e si applica su tutto il territorio dell'Unione. Le modifiche possono essere adottate con deliberazione del Consiglio dell'Unione previa istruttoria tecnica.